

Pieve di Soligo, 13.05.2019

Circolare n. 3

**OGGETTO: NOVITA' DEL PERIODO: "DECRETO CRESCITA" (D.L. 34/2019 pubblicato in G.U. il 30/04/2019 ed in vigore dal 01/05/2019).**

E' stato pubblicato il Decreto Legge "Crescita", di cui riportiamo le principali disposizioni:

<p>Ripristino del "superammortamento" per l'acquisto di cespiti ammortizzabili</p>	<p>Viene ripristinato il "superammortamento", per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti (anche in leasing) in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i fabbricati, i beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5% ed i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, anche se strumentali all'attività aziendale.</p> <p>La percentuale di aumento del costo di acquisto, su cui calcolare l'ammortamento ai fini fiscali, resta pari al 30%; l'agevolazione vale per gli acquisti effettuati dal 01/04/2019 al 31/12/2019. Come nella precedente edizione, sono agevolabili anche gli acquisti di beni il cui ordine sia stato accettato dal venditore entro il 31/12/2019, consegnati entro il 30/06/2020 e per i quali sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% entro fine 2019. L'agevolazione si applica per valori di acquisto non superiori a 2,5 milioni di euro.</p>	<p>Art. 1</p>
<p>Revisione "mini Ires"</p>	<p>I redditi d'impresa dei soggetti IRES, saranno soggetti ad una doppia aliquota di tassazione: l'aliquota ordinaria al 24%, mentre la quota di reddito imponibile corrispondente agli utili destinati a riserve (diverse da quelle non disponibili) è assoggettata ad Ires con aliquota rispettivamente del 22,5% (2019), del 21,5% (2020 e 2021) e del 20,5% (dal 2022). L'aliquota agevolata è applicabile nei limiti all'incremento del patrimonio netto contabile risultante al termine di ogni esercizio rispetto a quello esistente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Il calcolo si effettua confrontando gli utili destinati a riserva con l'incremento di patrimonio netto. Quest'ultimo si misura senza considerare il risultato d'esercizio (utile o perdita) e gli utili accantonati a riserva già agevolati in esercizi precedenti. Per il resto, rilevano tutte le poste del patrimonio contabile. Se l'utile destinato a riserva (nei limiti dell'incremento di patrimonio) supera il reddito, tutto l'imponibile scontrerà l'aliquota agevolata e l'eccedenza non utilizzata sarà riportata a nuovo.</p>	<p>Art. 2</p>
<p>Maggiorazione della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali</p>	<p>Viene gradualmente aumentata la percentuale di deducibilità dell'IMU, ai fini del reddito d'impresa e di lavoro autonomo: al 50% nel 2019, al 60% nel 2020 e 2021 e al 70% dal 2022 in poi. La deducibilità dell'imposta riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>per le imprese</u>, sia gli immobili strumentali per natura (categorie A-10, B, C, D ed E) che per destinazione;</li> <li>• <u>per i lavoratori autonomi</u>, i soli fabbricati strumentali utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale.</li> </ul>	<p>Art. 3</p>
<p>I soggetti forfettari diventano sostituti d'imposta e versano le ritenute dei dipendenti</p>	<p>I contribuenti forfettari devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e con decorrenza, retroattiva, dal 1° gennaio 2019. Con riferimento alle retribuzioni da gennaio 2019 al 30 aprile 2019, le ritenute dovranno essere operate e versate in tre tranches di eguale importo, trattenendole dalle retribuzioni corrisposte a partire dall'agosto 2019.</p>	<p>Art. 6</p>

Incentivi per la valorizzazione edilizia	Sino al 31 dicembre 2021, ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare le quali, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi (conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche) nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso non fossero rispettati i termini temporali e le condizioni predette, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, e sanzioni pari al 30 per cento delle stesse imposte.	Art. 7
Sconto in fattura, in alternativa alla detrazione, per Ecobonus e Sismabonus	I committenti che effettuano lavori per il risparmio energetico e per il sismabonus, effettuati su immobili dagli stessi detenuti, possono optare per uno sconto in fattura dello stesso importo della detrazione di cui hanno diritto; l'impresa che ha effettuato i lavori e che effettuerà lo sconto in fattura, potrà utilizzare la detrazione quale credito d'imposta in cinque quote annuali di pari importo. Verrà emanato un successivo provvedimento con le istruzioni dettagliate per l'attuazione della novità.	Art. 10
Semplificazione per l'utilizzo dei Fondi di garanzia presso il Mediocredito Centrale	Viene introdotta una sezione speciale che avrà il fine di concedere garanzie per la copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti fino a 5 milioni di euro e di durata fino a 30 anni. Il finanziamento, erogato da banche e intermediari finanziari, dovrà essere destinato almeno per il 60% ad investimenti in beni materiali.	Art. 18
Modifiche all'accesso e liquidazione del contributo Legge Sabatini	Viene aumentato, da € 2.000.000 a € 4.000.000, l'importo massimo di investimento agevolabile con le provvidenze della Legge Sabatini. Viene inoltre disposto che le agevolazioni fino a € 100.000 siano liquidate in un'unica rata e non in sei rate, com'era sino ad ora. La liquidazione del contributo può essere effettuata in base alla dichiarazione dell'impresa di effettuazione dell'investimento e non, invece, dopo i controlli effettuati dal Ministero, com'era sino ad ora.	Art. 20
Incentivo alla capitalizzazione delle imprese	Viene concesso un contributo in conto interessi, simile nel funzionamento a quello della Legge Sabatini, per la concessione alle imprese (società appartenenti alle PMI-piccole e medie imprese) di finanziamenti a tasso agevolato, a patto che i soci sottoscrivano un impegno per l'aumento di capitale, da versare in più quote alle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento concesso. Un apposito provvedimento disporrà le misure attuative della novità in oggetto.	Art. 21
Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi, nell'ambito dell'economia circolare (sistema che può rigenerarsi da solo garantendo anche la sua ecostenibilità)	Sono concessi, ad aziende del settore manifatturiero, finanziamenti agevolati e contributi diretti alle spese (per il 20%) per attività di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, meno impattante in termini ambientali. In particolare i progetti devono: - avere un costo fra € 500.000 e € 2.000.000 - avere una durata compresa fra 12 e 36 mesi; - essere finalizzati alla riconversione produttiva tramite l'utilizzo di tecnologie "KET" ovvero: o innovazione di prodotto e processo per la gestione dei rifiuti; o riciclo materie prime; o uso razionale e sanificazione dell'acqua; o aumento del tempo di vita dei prodotti; o "smart packaging" utilizzando materiali recuperati.	Art. 26
Modifica degli obblighi di comunicazione/pubblicazione delle agevolazioni ricevute	Le sole società che presentano il bilancio in forma ordinaria sono obbligate a riportare in nota integrativa i contributi ricevuti (criterio di cassa) l'anno precedente, se superiori complessivamente a € 10.000; le società che presentano il bilancio abbreviato, le micro imprese, le società di persone e le imprese	Art. 35

da Pubbliche Amministrazioni	individuali, le Onlus, le Fondazioni e le Associazioni assolvono all'obbligo di pubblicazione, delle informazioni predette, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza del sito, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.	
Credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali	<p>Viene previsto, per il 2019, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'affitto degli spazi espositivi;</li> <li>- per l'allestimento dei medesimi spazi;</li> <li>- per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.</li> </ul> <p>Entro sessanta giorni verrà pubblicato un decreto con le specifiche per l'utilizzo del credito d'imposta.</p>	Art. 49

Con l'occasione si porgono cordiali saluti. Studioconsulenza